

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

XCII.

SEDUTA POMERIDIANA DI VENERDÌ 21 LUGLIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VALESECCHI**

<b>INDICE</b>	<b>PAG.</b>
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1223
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1223
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sull'imposta di bollo, e concessione di premi di operosità e per la scoperta e la repressione di reati. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (2860-B)	1223
PRESIDENTE . . . . .	1223
Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della guardia di finanza. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (2805-B)	1225
PRESIDENTE . . . . .	1225
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	1225, 1226
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1226

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Marzotto.

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. È pervenuta dalla Presidenza della Camera l'autorizzazione ad esaminare in sede legislativa il disegno di legge n. 2860-B, già assegnato alla nostra Commissione in sede referente. Quindi passiamo alla discussione del predetto disegno di legge che già era stato posto all'ordine del giorno in sede referente nella seduta pomeridiana di oggi.

**Discussione del disegno di legge: Adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sull'imposta di bollo, e concessione di premi di operosità e per la scoperta e la repressione dei reati (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (2860-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 482, concernente nuove norme sull'imposta di bollo, e concessione di premi di operosità e per la scoperta e la repres-

**La seduta comincia alle 19.**

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 LUGLIO 1961

sione dei reati » (2800-B) approvato dalla Camera nella seduta del 22 giugno 1961 e modificato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 luglio 1961. Il disegno di legge, giusta l'autorizzazione testé pervenuta dalla Presidenza, viene ora discusso dalla nostra Commissione in sede legislativa.

Sulle modifiche apportate dal Senato riferirò io stesso.

La V Commissione del Senato ha modificato il titolo del disegno di legge, aggiungendo dopo le parole: « ...e concessione di premi » le parole: « di operosità e... »; inoltre ha introdotto all'articolo 3 una lieve modifica al primo comma sostituendo le parole: « Direzione generale » con la parola: « Amministrazione ». Inoltre ha introdotto dopo il primo comma il seguente: « Parimenti può disporre, a favore dei funzionari o impiegati di pubblica sicurezza ed agenti della forza pubblica e di finanza per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bollo e valori bollati e dei furti in danno dell'amministrazione delle tasse e imposte dirette sugli affari e per l'accertamento delle contravvenzioni in materia di tasse di bollo ordinario comprese nella tariffa generale e nelle leggi relative alle tasse sugli affari. Questi premi sono versati ai fondi massa od opere od enti di previdenza ed assistenza del personale di cui trattasi ».

Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche apportate dal Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate.

Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge non sono stati modificati.

La Camera aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

« Il Ministro delle finanze può disporre, con proprio decreto, la concessione di premi di diligenza e di operosità a favore dei funzionari ed impiegati della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per lo svolgimento dell'attività loro demandata nelle materie stabilite dalla presente legge.

All'onere derivante dall'applicazione della suindicata disposizione si provvederà con lo stanziamento del capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1960-61 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri ».

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

Il Ministro delle finanze può disporre, con proprio decreto, la concessione di premi di diligenza e di operosità a favore dei funzionari ed impiegati della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per lo svolgimento dell'attività loro demandata nelle materie stabilite dalla presente legge.

Parimenti può disporre a favore dei funzionari o impiegati di pubblica sicurezza ed agenti della forza pubblica e di finanza per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bollo e valori bollati e dei furti in danno dell'Amministrazione delle tasse e imposte indirette sugli affari e per l'accertamento delle contravvenzioni in materia di tasse di bollo ordinarie comprese nella tariffa generale e nelle leggi relative alle tasse sugli affari. Questi premi sono versati ai fondi massa od opere od enti di previdenza ed assistenza del personale di cui trattasi.

All'onere derivante dall'applicazione delle suindicate disposizioni si provvederà con lo stanziamento del capitolo 153 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1961-62 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo approvato dalla Commissione del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato il titolo del disegno di legge nel seguente testo:

« Adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sull'imposta di bollo, e concessione di premi per la scoperta e la repressione di reati ».

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sull'imposta di bollo, e concessione di premi di operosità e per la scoperta e la repressione di reati ».

Pongo in votazione il titolo nel testo approvato dalla Commissione del Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (2805-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza » (2805) approvato dalla VI Commissione finanze e tesoro della Camera nella seduta del 27 aprile 1961 e modificato dalla V Commissione finanze e tesoro del Senato nella seduta del 21 luglio 1961.

Sulle modifiche apportate dal Senato riferirò io stesso, sostituendo il Relatore onorevole Turnaturi.

La nostra Commissione aveva così modificato il secondo comma dell'articolo 7 rispetto all'originario testo di cui al disegno di legge presentato dal Ministro delle finanze:

« L'anzianità dei finanzieri scelti e dei finanzieri è computata aggiungendo al periodo di tempo trascorso in servizio nella Guardia di finanza dalla data dell'arruolamento, quello eventualmente trascorso alle armi in altre forze armate; verificandosi parità l'ordine di anzianità è determinato dall'età ».

La V Commissione permanente del Senato ha provveduto a ripristinare il testo ministeriale secondo il quale l'anzianità dei finanzieri scelti e dei finanzieri è computata aggiungendo al periodo di tempo trascorso in servizio nella Guardia di finanza *la metà* di quello eventualmente trascorso alle armi in altre forze armate.

Inoltre all'articolo 56 si era introdotto dopo il primo un comma così formulato:

« Il servizio prestato dopo il terzo anno dalla data di arruolamento dai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza già iscritti o da iscrivere al Fondo di previdenza di cui al precedente comma, escluso il periodo di sospensione dall'impiego o di aspettativa senza assegni, è considerato valido ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita di cui alla legge 25 novembre 1957, n. 1139, all'atto del collocamento in congedo, con diritto a pensione ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Gli articoli 7 e 56 sono tornati al testo governativo originario.

PRESIDENTE. Infatti la V Commissione del Senato ha respinto il nostro emendamento introdotto all'articolo 56.

Dichiaro quindi aperta la discussione sulle modifiche apportate dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

« L'anzianità di grado degli appuntati è determinata dalla data del provvedimento di promozione, quando non sia diversamente disposto dal provvedimento stesso.

L'anzianità dei finanzieri scelti e dei finanzieri è computata aggiungendo al periodo di tempo trascorso in servizio nella Guardia di finanza dalla data dell'arruolamento, quello eventualmente trascorso alle armi in altre forze armate; verificandosi parità l'ordine di anzianità è determinato dall'età.

Sono fatte salve le detrazioni di anzianità da apportare per legge.

Nei trasferimenti dal contingente ordinario a quello di mare e viceversa si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento ».

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

« L'anzianità di grado degli appuntati è determinata dalla data del provvedimento di promozione, quando non sia diversamente disposto dal provvedimento stesso.

L'anzianità dei finanzieri scelti e dei finanzieri è computata aggiungendo al periodo di tempo trascorso in servizio nella Guardia di finanza alla data dell'arruolamento, la metà di quello eventualmente trascorso alle armi in altre forze armate; verificandosi parità l'ordine di anzianità è determinato dall'età.

Sono fatte salve le detrazioni di anzianità da apportare per legge.

Nei trasferimenti dal contingente ordinario a quello di mare e viceversa si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento ».

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli da 8 a 55 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 56 nel seguente testo:

« Ai militari di truppa in servizio continuativo è esteso l'obbligo dell'iscrizione al-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 LUGLIO 1961

l'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'articolo 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative.

Il servizio prestato dopo il terzo anno dalla data di arruolamento dai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza già iscritti o da iscrivere al Fondo di previdenza di cui al precedente comma, escluso il periodo di sospensione dall'impiego o di aspettativa senza assegni, è considerato valido ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita di cui alla legge 25 novembre 1957, n. 1139, all'atto del collocamento in congedo, con diritto a pensione.

I vicebrigadieri ed i militari di truppa in servizio continuativo possono contrarre mutui quinquennali e decennali con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, verso cessione di quote dello stipendio o della paga non superiori al quinto e con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive disposizioni modificative ed integrative. A tal fine lo stipendio o la paga fruiti da detto personale vengono assoggettati al contributo dello 0,5 per cento di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni.

L'iscrizione disposta dal primo comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ».

La Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Ai militari di truppa in servizio continuativo è esteso l'obbligo dell'iscrizione all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'articolo 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative.

I vicebrigadieri ed i militari di truppa in servizio continuativo possono contrarre mutui quinquennali e decennali con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, verso cessione di quote dello stipendio o della paga non superiori al quinto e con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive disposizioni modificative ed integrative. A tal fine lo stipendio o la paga fruiti da detto personale vengono assoggettati al contributo dello 0,50 per cento di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni.

L'iscrizione disposta dal primo comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ».

Pongo in votazione l'articolo 56 nel testo della V Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli onorevoli Zugno e Raucci hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro, nell'approvare il disegno di legge n. 2805-B e nel far presente che non intende rinunciare al principio affermato negli emendamenti introdotti a suo tempo dalla stessa Commissione ma che aderisce all'invito del Ministro di adeguarsi a quanto stabilito dal Senato in relazione alla equiparazione delle tre forze armate di polizia affinché abbiano eguale trattamento, invita il Governo a predisporre per tutte e tre le forze armate un provvedimento che attui i principi stabiliti negli emendamenti approvati in prima lettura dalla Commissione finanze e tesoro della Camera ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo dichiara di accettare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Zugno e Raucci, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge ora esaminati.

(Segue la votazione).

---

 III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 LUGLIO 1961
 

---

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sull'imposta di bollo, e concessioni di premi di operosità e per la scoperta e la repressione di reati » (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2860-B):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

« Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della guardia di finanza » (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2805-B):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Anzilotti, Armani, Assennato, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Curti Aurelio, D'Arezzo, Del Vecchio Guelfi Ada, Giglia, Maxia, Mello Grand, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Radi, Raffaelli, Raucci, Restivo, Russo Vincenzo, Scarlato, Schiratti, Terragni, Togni Giulio Bruno, Trebbi, Turnaturi, Valsecchi, Zugno.

*E in congedo:*

Marzotto.

**La seduta termina alle 19,35.**

---



---

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI